



Comune di
CAMPO CALABRO

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

AREA AMMINISTRATIVA-SERVIZIO TRIBUTI

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLA CANDIDATURA PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE
DI CENTRI ESTIVI 2020 PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI**

Approvato con Determinazione n.168/Amm.del 17 luglio 2020

Considerato che l'interruzione dei servizi educativi e scolastici disposta dal D.P.C.M. 4 marzo 2020 ha determinato, e sta determinando tuttora, situazioni di "isolamento" che possono compromettere una crescita adeguata dei bambini e dei ragazzi.

Ritenuto che l'attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 comporta inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati, al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dalle norme nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio.

Visto l'art. 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con il quale sono stati stanziati specifici fondi ai comuni destinati a finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a sostenere centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e 14 anni e progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Viste le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti del Dipartimento per le politiche della famiglia del 15 maggio 2020 e le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 maggio 2020.

Visti:

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, ed in particolare gli artt. 2 e 3.

D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328

Autorità Nazionale Anticorruzione - Deliberazione n.32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali".

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", ed in particolare l'articolo 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore" per il quale le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore.

Preso atto che in seguito al riparto della quota assegnata ai comuni per le finalità di cui sopra occorre predisporre le attività preliminari al fine di avviare quanto prima le attività ricreative estive per bambini e ragazzi.

Considerato che il Comune di Campo Calabro ha da sempre valorizzato le libere forme associative, ricercando sinergie ai fini dell'estensione dei servizi offerti alla popolazione.

Vista la Delibera G. C. n. 58 del 09.07.2020;

RENDE NOTO

Che è indetta **"Manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione di centri estivi 2020 per minori di età compresa tra 3 e 14 anni"** al fine di individuare enti presenti sul territorio comunale intenzionati ad organizzare e gestire autonomamente attività di centri estivi, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 e dalle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" allegate al presente avviso (Allegato 2), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento trasparenza, libera concorrenza e pubblicità assicurando l'esercizio di bambini e ragazzi del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare.

ART. I

Finalità dell'avviso

Il Comune di Campo Calabro intende promuovere sul territorio proposte di attività estive rivolte ai bambini e ai ragazzi della fascia 3-14 anni residenti nel territorio comunale.

Il Comune, mediante la manifestazione di interesse, individuerà i soggetti per la formazione di un elenco comunale di enti che intendono organizzare e gestire centri estivi nel comune di Campo Calabro con i quali stipulare, successivamente, apposita convenzione, prevedendo l'assegnazione di un contributo sotto forma di *Voucher* da assegnare alle famiglie dei minori 3 — 14 anni che saranno individuati con successivo avviso pubblico rivolto alle famiglie.

ART. 2

Requisiti di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura per l'iscrizione all'elenco comunale dei soggetti autorizzati all'organizzazione e successiva realizzazione di Centri Estivi i soggetti aventi i seguenti requisiti:

1. essere un soggetto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 operante in ambito educativo, ludico-ricreativo, sportivo e culturale a favore di minori, o altro soggetto che persegue finalità di interesse generale (art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) in campo educativo/ricreativo e/o sportivo e/o socioculturale a favore di minori tra i 3 e i 14 anni;
2. possedere comprovata capacità tecnica e organizzativa nella gestione di servizi rivolti ai minori desumibile dall'esperienza di almeno un anno, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi educativi, ludico-ricreativi, sportivi e culturali a favore di minori;
3. avere a disposizione una sede destinata al centro estivo nel territorio comunale di Campo Calabro o richiedere l'utilizzo di spazi comunali (intesi come spazi all'aperto: parco verde comunale);
4. non trovarsi in una delle situazioni che determinano causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016) e non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche.

ART. 3 Impegni del gestore

Il soggetto convenzionato con il Comune di Campo Calabro, per la realizzazione e la gestione delle attività estive, assume a proprio carico i seguenti impegni:

1. svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore ludico-ricreativo e in possesso di titolo di studio idoneo e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020;
2. impegnarsi a realizzare il centro estivo per n. 3 settimane, per cinque giorni settimanali, per 4 ore giornaliere nel periodo agosto/12 settembre 2020;
3. impegnarsi a garantire quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;
4. garantire l'utilizzo degli spazi in conformità alle indicazioni nazionali per la gestione dell'emergenza da COVID 19 e perfette condizioni igienico-sanitarie relativamente alla pulizia sanificazione degli ambienti;
5. dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori;
6. impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, nei limiti della capienza del centro;
7. garantire, l'accoglienza di minori con disabilità e impegnarsi a realizzare un percorso di positiva integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo;
8. garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il personale incaricato del Comune;
9. predisporre un registro delle presenze giornaliere dei minori;
10. utilizzare per la realizzazione dell'intera attività la propria organizzazione e le proprie strutture, sia sul piano progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun onere o responsabilità in capo al Comune di Campo Calabro.

ART. 4 Impegni del Comune

Il Comune di Campo Calabro assume a proprio carico i seguenti impegni:

- 1) selezionare la platea dei minori beneficiari dei voucher per la frequenza dei Centri Estivi per le tre diverse fasce di età previste dalle linee guida (integralmente richiamate), ovvero minori dai 3 ai 5 anni, minori dai 6 agli 11 anni e minori dai 12 ai 14 anni;
- 2) concedere, su richiesta dell'Ente Gestore spazi comunali all'aperto per la realizzazione delle attività;
- 3) riconoscere, per il servizio reso dai gestori dei centri estivi, un **contributo settimanale per ciascun minore** come di seguito indicato:
 - di € 90,00 per settimana intera per minori di età compresa tra 3 e 5 anni;
 - di € 80,00 per settimana intera per minori di età compresa tra 6 e 11 anni;
 - di € 70,00 per settimana intera per minori di età compresa tra 12 e 14 anni.

Per i minori disabili è prevista una maggiorazione di 30,00 per settimana.

ART. 5

Presentazione delle domande

La richiesta di ammissione all'elenco, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto (allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto, **dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 24/07/2020**, consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, oppure tramite PEC all'indirizzo: amministrativo.campocalabro@asmepec.it, e dovrà riportare nell'oggetto la dicitura: **"Domanda di ammissione alla manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati all'organizzazione e gestione di centri estivi per minori di età compresa tra 3 e 14 anni"**.

Il modello di domanda di ammissione e le linee guida sono allegati al presente avviso.

I soggetti interessati devono indicare obbligatoriamente nel modello di domanda i seguenti dati:

- Progetto organizzativo del servizio che si intende realizzare, idoneo allo sviluppo psico-fisico e sociale dei destinatari, con le seguenti informazioni:
- programma di massima delle attività educative, ludiche, culturali, sportive e ricreative che si intende realizzare;
- numero massimo di minori che possono essere accolti nel centro estivo in relazione alla capacità ricettiva della struttura, anche in funzione delle prescrizioni per il contenimento del contagio COVID 19;
- fascia di età dell'utenza (specificare per quale fascia di età il soggetto si candida);
- spazi utilizzati per la realizzazione delle attività (distinguendo tra spazi al chiuso e all'aperto);
- misure attuate per garantire la sicurezza e il contenimento del Contagio da COVID 19.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo o indicazioni degli estremi dell'eventuale iscrizione ad Albi regionali o nazionali di riferimento;
- copia di documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità.

ART. 6

Fase esecutiva

Tutti i soggetti candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso verranno coinvolti nella definizione della programmazione e nella realizzazione delle attività estive per i minori per l'anno 2020.

Le famiglie dei minori individuati con successivo avviso pubblico potranno scegliere, tra le proposte presentate dai soggetti in elenco, il centro estivo presso il quale iscrivere i propri figli.

L'acquisizione e la valutazione delle proposte non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico dell'Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa da parte dell'organismo partecipante.

ART. 7

Adempimenti in materia di privacy

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che:

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è l'Istruttore
Amministrativo Dott.ssa Doldo Maria.

ART. 8
Disposizioni generali

Sono allegati al presente Avviso:

- Modello di domanda di ammissione alla manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati all'organizzazione e gestione di centri estivi per minori di età compresa tra 3 e 14 anni (Allegato 1);
- "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" (Allegato 2).

Il presente Avviso, unitamente agli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *news* per garantire la massima diffusione.

Campo Calabro, 17/7/2020



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Francesca Napolitano

Al Comune di Campo Calabro

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLA CANDIDATURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020 PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____
Via _____ n. _____ C.F. _____
in qualità di legale rappresentante dell'Ente denominato _____
avente sede legale in _____ Via/Piazza _____
n. _____ e sede operativa _____ in _____
Via/Piazza _____
C.F./P.IVA _____ Tel. _____
e-mail _____ PEC _____

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la espressa consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA il proprio interesse

a partecipare alla manifestazione rivolta alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione di centri estivi 2020 per minori di età compresa tra 3 e 14 anni".

DICHIARA a tale scopo

di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- essere un soggetto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 operante in ambito educativo, ludico-ricreativo, sportivo e culturale a favore di minori, o altro soggetto che persegue finalità di interesse generale (art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117) in campo educativo/ricreativo e/o sportivo e/o socioculturale a favore di minori;
- possedere comprovata capacità tecnica e organizzativa nella gestione di servizi rivolti ai minori desumibile dall'esperienza di almeno un anno, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi educativi, ludico-ricreativi, sportivi e culturali a favore di minori;
- avere a disposizione una sede destinata al centro estivo nel territorio comunale di Campo Calabro o richiedere l'utilizzo di spazi comunali (intesi come spazi all'aperto: parco verde comunale);
- non trovarsi in una delle situazioni che determinano causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (Art. 80 d.lgs. 50/2016) e non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche.

DICHIARA inoltre

di aver preso visione dei contenuti della manifestazione di interesse pubblicata da codesto Comune e di accettarli integralmente;

di aver preso visione delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" (Allegato 2 della manifestazione di interesse).

SI IMPEGNA

1. a svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore ludico-ricreativo e in possesso del titolo di studio idoneo e in numero adeguato in relazione al numero dei minori coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020;
2. a realizzare il centro estivo per n. 3 (tre) settimane, per cinque giorni settimanali, per 4 ore giornaliere nel periodo agosto/ 12 settembre 2020;
3. a garantire quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;
4. a garantire l'utilizzo degli spazi in conformità alle indicazioni nazionali per la gestione dell'emergenza da Covid19 e perfette condizioni igienico-sanitarie relativamente alla pulizia sanificazione degli ambienti;
5. a dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori;
6. ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, nei limiti della capienza del centro;
7. a garantire, l'accoglienza di minori con disabilità e impegnarsi a realizzare un percorso di positiva integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo;
8. a garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il personale incaricato del Comune;
9. a predisporre un registro delle presenze giornaliere dei minori;
10. a utilizzare per la realizzazione dell'intera attività la propria organizzazione e le proprie strutture, sia sul piano progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun onere o responsabilità in capo al Comune di Campo Calabro.

ALLEGA:

- 1) Documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;
- 2) Progetto organizzativo del servizio che si intende realizzare, idoneo allo sviluppo psico-fisico e sociale dei destinatari, con le seguenti informazioni:
 - programma di massima delle attività educative, ludiche, culturali, sportive e ricreative che si intende realizzare;
 - numero massimo di minori che possono essere accolti nel centro estivo in relazione alla capacità ricettiva della struttura, anche in funzione delle prescrizioni per il contenimento del contagio COVID 19;
 - fascia di età dell'utenza (specificare per quale fascia di età il soggetto si candida);
 - spazi utilizzati per la realizzazione delle attività (distinguendo tra spazi al chiuso e all'aperto);
 - misure attuate per garantire la sicurezza e il contenimento del Contagio da COVID 19;
- 3) Curriculum dell'organizzazione, timbrato e firmato dal legale rappresentante;
- 4) Statuto e Atto Costitutivo.

II/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19

Testo contenuto nell'allegato 8
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 giugno 2020

D'intesa con

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero dell'istruzione
Ministero della salute
Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Unione province d'Italia
Associazione nazionale comuni italiani

Contributo scientifico

Società italiana di pediatria
Istituto degli Innocenti

Queste linee guida sono state redatte in coerenza con gli orientamenti contenuti nel documento della Società italiana di pediatria sulle attività extra domestiche per soggetti in età evolutiva per la fase 2 durante l'emergenza SARS-CoV-2, nonché avendo a riferimento le Proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza COVID-19 elaborato a cura della Regione Emilia-Romagna ed il documento di Proposte per la ripresa delle attività educative e scolastiche elaborato a cura dell'Associazione nazionale comuni italiani ed integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Documento chiuso: 11 giugno 2020
Dipartimento per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri
Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri, 2020
Per informazioni: segreteria@dipfamiglia@governo.it
Il riutilizzo è autorizzato, purché sia menzionata la fonte.

Contenuti

Introduzione	5
Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti	7
1.1 Accessibilità degli spazi	7
1.2 Compiti del gestore	8
1.3 Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore	8
Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi	9
2.1 Accessibilità degli spazi	10
2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile	11
2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico	11
2.4 Principi generali d'igiene e pulizia	12
2.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori	15
2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti	16
2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti	16
2.8 Protocollo di accoglienza	17
2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto	19
2.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze	19

Introduzione

Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed all'educazione.

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l'obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, con l'obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico.

Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori, educatori o animatori e sulle famiglie.

Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante le attività, sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati.

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire opportunità di esercizio del diritto alla socialità ed al gioco in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze.

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse sezioni del documento:

- 1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto ed il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
- 2) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
- 3) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che trovano realizzazione progressiva nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico.

In particolare, ci si riferisce:

- 1) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
- 2) alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, *outdoor education*) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi.

La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro.

Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti

I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e gli adolescenti, per realizzare esperienze all'area aperta orientate sia alla scoperta dell'ambiente sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.

La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente e, ove occorra, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Gli aspetti considerati riguardano:

- 1) l'accessibilità degli spazi;
- 2) i compiti del gestore;
- 3) la responsabilità del genitore o dell'accompagnatore.

1.1 Accessibilità degli spazi

In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell'area interessata.

1.2 Compiti del gestore

Il gestore deve:

- 1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
- 2) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

1.3 Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore

L'accompagnatore deve:

- 1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
 - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
 - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
- 3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dpi ove previsto.

Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, *outdoor education*) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti simili ed aree verdi

Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non formale durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per l'attività scolastica o per i servizi educativi per l'infanzia e preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato, poiché questo consente di realizzare attività anche all'aperto e diverse da quelle che caratterizzano l'attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico.

Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi simili, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti (es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri d'aggregazione del terzo settore e degli enti locali, sedi scout, palestre, centri sportivi, centri estivi con gli sport acquatici

o di altra attività sportiva, aziende agricole attive quali fattorie didattiche e nell'ambito dell'agricoltura sociale).

I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:

- 1) l'accessibilità degli spazi;
- 2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
- 3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
- 4) i principi generali d'igiene e pulizia;
- 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o animatori;
- 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
- 7) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
- 8) il protocollo di accoglienza;
- 9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
- 10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o
- 11) appartenenti a minoranze.

2.1 Accessibilità degli spazi

In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al nido ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
- 2) mediante iscrizione: è il gestore a definire i tempi ed i modi d'iscrizione dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.

Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell'infanzia, si possono prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle cosiddette *tagesmutter* (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020).

Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti *Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere* dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.

È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza.

Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di educazione all'aperto (*outdoor education*) nell'ambito del territorio di riferimento.

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico

I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l'uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.

Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti è graduato in relazione all'età dei minori:

- 1) per i bambini in età da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
- 2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini;
- 3) per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalla normativa vigente.

Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido o scuola dell'infanzia, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori.

In questo caso, è consigliato prevedere un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a meno di necessità differenti in relazione agli spazi utilizzati. Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile).

2.4 Principi generali d'igiene e pulizia

Considerato che l'infezione virale si realizza per *droplets* (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

- 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- 2) non tossire o starnutire senza protezione;
- 3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
- 4) non toccarsi il viso con le mani;
- 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
- 6) arieggiare frequentemente i locali.

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto (*outdoor education*).

Nel caso di attività con neonati o bambini in età 0-3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:

- 1) gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
- 2) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.

Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio

- 1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
- 2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
- 3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito istituzionale.

Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine

- 1) L'utilizzo di mascherine può essere difficoltoso quando si organizzano attività per minori, specialmente se devono essere indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o campi estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
- 2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;
- 3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;

- 4) l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.

Garantire la sicurezza del pernottamento

Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

- 1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto quando non risulti possibile garantire il corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti devono rispettare il distanziamento fisico e, quando non sia possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche;
- 2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il gestore definisce la periodicità di tali misurazioni;
- 3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto 2.8 *Protocollo di accoglienza*;
- 4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra;
- 5) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona;
- 6) è consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

Garantire la sicurezza dei pasti

Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

- 1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;
- 2) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda, o tramite una lavastoviglie;
- 3) è possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione "Ristorazione" ed eventuali successivi aggiornamenti).

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti.

Pulire e sanificare i servizi igienici

Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

Prevedere scorte adeguate

Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani.

2.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori

È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, opportunamente informati.

Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi.

Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia.

I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (<http://eduiss.it>), salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.

Per periodi d'attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un'attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.

Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.

2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti

È necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

- 1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche al fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio (in caso di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato ad un gruppo per ogni turno);
- 2) quanto previsto dal precedente punto 2.4 *Principi d'igiene e pulizia*;
- 3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori o tutori.

2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti

I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.

È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.

I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.

È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attività (es. corsi per neogenitori).

2.8 Protocollo di accoglienza

Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:

- 1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o altre attività;
- 2) per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attività;
- 3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernottato e frequenza delle attività per più di 24 ore.

Protocollo per la prima accoglienza

- 1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
 - a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
 - b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
 - c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

- 2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso nell'area dedicata alle attività;
- 3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso

- 1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
 - a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria;
 - b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
- 2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso nell'area dedicata alle attività;
- 3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernottamento, successive al primo ingresso

- 1) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.

Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione ed allertare immediatamente il loro medico di medicina generale ed il gestore.

2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto

I gestori comunicano alla Azienda sanitaria locale (ASL) e al comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una descrizione generale delle attività.

2.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, non accompagnati, minori che vivono in carcere.

